

Il dlgs di recepimento della direttiva 2006/68/CE ottiene il sì delle commissioni alla camera

# Conferimenti, parola ai revisori

## Spa, niente relazione se i beni sono valutati al fair value

DI VALERIO STROPPA

**C**onferimenti in società per azioni più snelli: se l'oggetto di tali operazioni è costituito da valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, non è necessaria la relazione di un esperto designato dal tribunale prevista dall'articolo 2343 del codice civile. A patto che tali asset siano valutati al fair value. Per i beni in natura e per i crediti, invece, la semplificazione si applica se la valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento, è stata effettuata da un esperto indipendente. Che, nel parere reso ieri dalle commissioni giustizia e finanze della camera, dovrà essere iscritto nel registro dei revisori dei conti.

È questa la proposta di modifica più rilevante apportata dalle due commissioni riunite a Montecitorio allo schema di dlgs di recepimento della direttiva 2006/68/CE (per i contenuti si veda *ItaliaOggi* del 12 giugno scorso). Ora il testo passerà alle omologhe commissioni del

senato e quindi farà ritorno al governo, che l'ha proposto. Il tutto con tempi piuttosto ristretti, dal momento che il termine previsto dalla direttiva per l'adeguamento del diritto interno alle disposizioni comunitarie è scaduto il 15 aprile 2008. Va sottolineato, però, che tale scadenza è rilevante solo in relazione alle modifiche all'articolo 32 della direttiva 77/91/CEE in materia di capitale sociale,

dato che le altre disposizioni varate dall'Ue non sono obbligatorie ma facoltative per i paesi membri. Il dlgs punta a semplificare le regole sulle spa, eliminando la necessità del parere degli esperti per il conferimento di titoli per i quali fosse disponibile un valore di mercato o già disponibile una valutazione indipendente. Intervendendo sul capo V del titolo V del libro V del codice civile e introducendo l'art. 2343-ter. Diversi i casi disciplinati: per i conferimenti di titoli (comprese le azioni) non serve la

perizia giurata se il valore attribuito nell'operazione alle attività finanziarie ai fini della determinazione del capitale sociale è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono

stati negoziate su uno o più mercati regolamentati nel semestre precedente all'atto. Per i beni in natura e i crediti conferiti, invece, l'obbligo di presentare la relazione viene meno se i cespiti sono valutati nel bilancio della società conferente in base al criterio del valore di mercato (fair value), a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi. Oppure, anche senza iscrizione in bilancio, laddove ci sia una valutazione, precedente di non oltre sei mesi e conforme ai principi contabili, effettuata da un «esperto indipendente da chi afferma il conferimento e dalla società e dotata di adeguata e comprovata professionalità». In parole più semplici, nelle intenzioni delle commissioni giustizia e finanze della camera, di un soggetto iscritto nel registro dei revisori dei conti. Il dlgs conferma anche, in riferimento all'acquisto di azioni proprie, il limite del 10% del capitale sociale, tenendo conto pure delle quote possedute dalle controllate.

«Si tratta di un altro prov-

vedimento che tende verso la semplificazione», spiega Roberto Cassinelli, relatore per la II commissione. «Per una società avere la possibilità di acquistare azioni proprie o fare conferimenti senza la redazione della perizia giurata comporta un risparmio importante, in termini economici, temporali e quindi di efficienza. Salvaguardando in ogni caso i diritti di tutte le parti». Già, perché la ratio della norma che impone la redazione della perizia è tutelare i soci stessi e i terzi sul patrimonio conferito, cui si limitano poiché le responsabilità della società.

Soddisfatto «per l'ampio consenso registrato in sede di discussione del provvedimento», anche Antonino Salvatore Germanà, relatore per la VI.

— riproduzione riservata —



Roberto Cassinelli

